

TRASFERIMENTI DEI DETENUTI, ORDINI DI SERVIZIO E POTERI DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

GIANCARLO ZAPPA (*)

SOMMARIO: 1. - Premessa. — 2. - Poteri del Magistrato. — 3. - Trasferimenti. — 4. - Trattamento e trasferimenti. — 5. - Interesse o diritto? — 6. - Conclusioni. — 7. - L'ordine di servizio. — 8. - Procedura per il reclamo. — 9. - Reclamo disciplinare. — 10. - Effetto sospensivo del reclamo. — 11. - Impugnazione del reclamo. — 12. - Rapporti tra Magistrato di sorveglianza ed Amministrazione.

1. - PREMESSA

La materia, trattata negli artt. 14 e 42 cod. pen. e negli artt. 30, 31, 32 e 78, 79, 80, 81, 82 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, (gli artt. 79 e 80 sono stati modificati con il D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) è inserita nel capo IV della legge (« regime penitenziario ») e non nel capo III (« modalità del trattamento »).

Quanto al trattamento, al Magistrato di sorveglianza sono riconosciuti particolari poteri: l'art. 69 della legge (così come modificato dall'art. 8 della legge 12 gennaio 1977, n. 1), affida al Magistrato di sorveglianza il compito di approvare o non approvare con ordine di servizio, il programma di trattamento « di cui all'art. 13, 3° comma ».

Tale norma prevede che, per ciascun internato o condannato (esclusi quindi tutti gli imputati e cioè dopo il passaggio in giudicato della sentenza), vengono formulate indicazioni in merito al « trattamento rieducativo » ed è compilato il relativo programma, passibile sempre di modifiche od integrazioni.

(*) Presidente della Sezione di sorveglianza di Brescia.

Il tutto deve essere il risultato della osservazione della personalità del condannato. Tale trattamento è quello rieducativo, personalizzato, che presuppone l'esistenza e l'opera del gruppo dell'osservazione nell'interno dell'istituto.

Fra gli elementi fondamentali di tale trattamento sono annoverati i contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia (artt. 15, 17, 28).

Tutti i detenuti peraltro — ivi compresi gli imputati — sono soggetti al trattamento penitenziario « ordinario », cui si vuole riferire il 1° comma dell'art. 13, secondo cui anche detto trattamento deve rispondere « ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto ».

La prova di quanto sopra si evince dal testo dell'art. 15 che, elencando quali sono gli elementi del trattamento, distingue tra condannati (1° e 2° comma) e imputati (3° comma).

Analoga, sintomatica distinzione si trae dagli artt. 14, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 30, ecc. in cui spesso la legge usa il termine generico « detenuto », mentre — quando è necessario distinguere — usa i termini « condannato o internato » o quello di « imputato ».

La stessa cosa può dirsi per l'art. 32 (che parla delle norme di condotta), art. 34 (perquisizione), art. 35 (diritto di reclamo), art. 38 (disciplina); tutte tali norme usano il termine « detenuti » e quindi si riferiscono anche agli imputati.

Ebbene, l'art. 69, 4° comma, ultima parte, della legge, indubbiamente si riferisce al trattamento ordinario suddetto, laddove afferma che il Magistrato « impartisce », inoltre, nel corso del trattamento disposizioni dirette ad 'eliminare eventuali violazioni dei diritti' dei condannati e degli internati ».

Tale funzione garantistica del Magistrato di sorveglianza, per quanto oggetto di discussione e di approfondimento, emerge in tutta la sua importanza e conferma la volontà del legislatore di voler affidare al Magistrato di sorveglianza non un controllo di merito ma di legittimità, allo scopo di eliminare violazioni dei soli diritti nei confronti di tutti i detenuti.

Nei confronti degli imputati — come si è visto — operano varie norme relative al « trattamento ordinario » ed anche nei confronti degli imputati medesimi si possono ben commettere « violazioni di diritti ».

Sotto tale aspetto, appare del tutto legittimo un intervento di tipo garantistico del Magistrato di sorveglianza anche nei confronti degli imputati detenuti, in caso di violazione dei loro diritti. Ed in effetti, in tal senso si esprime l'art. 69, 2° comma, di cui si dirà appresso.

2. - POTERI DEL MAGISTRATO

La legge autorizza il Magistrato di sorveglianza ad intervenire:

- 1) con *la vigilanza* sulla organizzazione degli istituti (art. 69, 1° comma);
- 2) con *la prospettazione delle esigenze* dei vari servizi (id);
- 3) con *la vigilanza* intesa ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli « imputati » sia attuata in conformità alle leggi ed ai regolamenti (art. 69, 2° comma);
- 4) con l'ordine di servizio in materia di lavoro (art. 69, 5° comma, lettera a), di reclamo disciplinare (art. 69, 5° comma, lettera b) e di approvazione del piano di trattamento rieducativo (art. 69, 4° comma);
- 5) impartendo disposizioni ai sensi dell'art. 69, 4° comma nei confronti del trattamento dei condannati.

Sembra il caso di precisare che il cosiddetto « diritto di reclamo », scritto od orale, che il detenuto può sempre inoltrare ai sensi dell'art. 35, è in effetti una segnalazione o istanza, cui seguono degli accertamenti amministrativi, all'infuori e con esclusione di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio necessario.

È soltanto nelle materie indicate nell'art. 69, 5° comma che il reclamo apre un procedimento che si conclude con un « ordine di servizio », procedimento per altro non assistito da particolari norme processuali perché, ai sensi dell'art. 71 il « procedimento di sorveglianza » (art. 71-bis e segg.), si applica soltanto nei casi di remissione del debito (art. 56) e di ricovero definitivo in Ospedale psichiatrico giudiziario (art. 148 cod. pen.). È questa una grave limitazione, di cui è auspicabile il superamento in sede di revisione del testo della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. - TRASFERIMENTI

Appare, allora, pienamente giustificato l'intervento del Magistrato di sorveglianza anche in materia di trasferimenti, sia di condannati che di imputati, regolati dagli articoli sopra indicati.

Si tratta, ora, di stabilire modi e tempi di tale intervento. Sembra da escludere, per le ragioni già dette, la forma dell'ordine di servizio, materia non prevista dall'art. 69, 4° comma.

Il Magistrato di sorveglianza non può neppure impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni di diritti dei condannati (art. 69, 4° comma) nel corso del trattamento ordinario per la ragione che, come si dirà anche appresso, manca un diritto del condannato ad essere assegnato a questa o quella Casa o ad essere trasferito in una certa Casa.

Quanto agli imputati, pur essendo a loro volta soggetti al trattamento « ordinario », sono in custodia preventiva, che deve essere attuata, sotto la vigilanza del Magistrato di sorveglianza (art. 69, 2° comma) in conformità alle leggi e regolamenti i quali, anche nei confronti degli imputati, non sanciscono un diritto nel senso sopra precisato.

Per gli imputati, poi, il trasferimento può essere disposto dal Giudice competente anche per ragioni di giustizia; ogni trasferimento dovuto ad altre ragioni deve essere preceduto da un « nulla osta » del detto Magistrato, atto che — evidentemente — ha natura di parere vincolante nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria, dovendosi dare la prevalenza alle esigenze processuali (art. 80, 1° comma Reg.).

È valida, invece, la tesi secondo la quale il Magistrato di sorveglianza può e deve segnalare alla Autorità penitenziaria particolari esigenze dei detenuti in materia di trasferimenti.

È di tutta evidenza — per altro — che tale potere di segnalazione non risolve adeguatamente il problema, restando libera la Pubblica Amministrazione di non adeguarsi alla prospettiva del Magistrato di sorveglianza.

La P.A. potrebbe, anche, fornire al Magistrato di sorveglianza giustificazioni non convincenti o non fornire affatto. Ma, allo stato del testo legislativo, non è possibile andare oltre la richiesta alla P.A. di fornire sempre e tempestivamente tutti

i chiarimenti richiesti dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

Sul piano della necessaria chiarificazione e collaborazione, deve essere segnalata l'importante decisione del Ministero (circolare 17 febbraio 1979, n. 2584/5037) con la quale si è disposto che siano portati a conoscenza degli Uffici di sorveglianza (indipendentemente dalla richiesta che il Magistrato può avanzare ai sensi dell'art. 5 del Regolamento), tutti « gli allontanamenti dall'istituto di un detenuto od internato, eseguiti in dipendenza di un provvedimento di trasferimento definitivo ad altro istituto ».

Ciò allo scopo dichiarato di « rendere più agevole l'espletamento dei compiti che l'art. 69 dell'Ordinamento penitenziario attribuisce ai Magistrati di sorveglianza ».

È di tutta evidenza che la comunicazione generalizzata pone il Magistrato di sorveglianza in grado di esercitare meglio i poteri già sopra indicati.

4. - TRATTAMENTO E TRASFERIMENTI

Si devono approfondire ora due problemi:

- 1) se e quali differenze esistano tra « trattamento » e « regime penitenziario »;
- 2) se si possono violare diritti del detenuto in materia di trasferimenti.

Nonostante la sistematica e la metodologia usata dalla legge, che ha distinto tra « trattamento » e « regime penitenziario », è indubbio che il secondo non è che un aspetto del primo (inteso naturalmente nel senso di « trattamento ordinario », come si è già detto).

Infatti il capo III parla delle « modalità » con cui il trattamento deve essere attuato. Sotto tale profilo, anche le norme sulla condotta, sul diritto di reclamo, sulla disciplina, sui trasferimenti, sulle dimissioni, pur essendo inserite nel capo IV della legge, sono un aspetto non trascurabile del modo con cui il trattamento penitenziario ordinario viene applicato ai detenuti.

Per « trattamento » si intende tutta l'opera della struttura penitenziaria sul piano della diagnosi e dell'intervento, tesa

a dare una risposta ai bisogni della personalità di ciascun detenuto, imputato e condannato (artt. 1 e 13). L'art. 15 indica quali sono gli essenziali mezzi, vale a dire i sussidi concreti, di cui ci si può e ci si deve avvalere. Tale indicazione non è e non può essere tassativa: trattamento è il complesso degli interventi offerti al soggetto per aiutarlo nel difficile « percorso a ritroso », per ritornare ad essere considerato nella società *well adjusted*.

Sotto tale punto di vista anche gli interventi sanitari specialistici e non (art. 11) fanno parte del trattamento, così come la salubrità e razionalità dei locali (artt. 5 e 6), l'igiene personale (art. 8), l'alimentazione (art. 9), la permanenza all'aperto (art. 10), l'uso di adeguate strutture per lavorare, studiare, ricrearsi (art. 12).

Non è chi non veda — pertanto — come anche le norme sui trasferimenti incidano profondamente sul trattamento, sui bisogni del detenuto, sulle sue aspirazioni.

Spesso un trasferimento sgradito incide negativamente sulla condotta del detenuto e determina reazioni inconsulte per rabbia più o meno repressa, per umiliazione, frustrazione. Tale trasferimento può determinare netti regressi, con un generale peggioramento della condotta del soggetto in rapporti non solo con gli operatori, ma anche con i compagni di detenzione e gli stessi familiari.

Uguualmente, il non ottenere un trasferimento cui il detenuto aspira, può provocare le stesse negative conseguenze.

Si ponga mente che un trasferimento male concesso o non concesso se richiesto, oltre a tutte le conseguenze negative cui si è accennato, può violare anche dei punti cardine della riforma: per tutti vale la pena di ricordare che si deve favorire il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie (art. 42, 2° comma), perché cura particolare deve essere dedicata a ristabilire, mantenere o migliorare le relazioni con le famiglie stesse (art. 28).

Una certa struttura penitenziaria, con il personale addetto, può presentare per un soggetto insormontabili difficoltà di ambientamento, determinando una sua destabilizzazione definitiva sul piano culturale, affettivo, sociale.

Non si dimentichino, poi, le negative conseguenze di trasferimenti mentre è in corso l'osservazione scientifica della personalità, oppure mentre il soggetto attende dalla Sezione di sor-

veglanza una certa decisione per lui molto importante. Nella stessa « cartella personale » l'elenco, e la motivazione, di tutti i trasferimenti subiti diviene spesso una delle principali « spie » mediante cui valutare la natura della risposta soggettiva al trattamento penitenziario di un detenuto.

Un sistema di trasferimenti gestito razionalmente non può, del resto, che favorire la stessa funzionalità dell'Amministrazione.

Senza dubbio, il trasferimento è anche un mezzo per attuare l'assegnazione ad un istituto appropriato alle esigenze del soggetto (art. 14): è ben difficile che tra queste esigenze possa comprendersi l'allontanamento dalla famiglia — spesso per centinaia di chilometri — senza o contro la volontà del soggetto.

Del resto, argomentando dall'art. 42, prescindendo dai motivi di giustizia (che determinano trasferimenti provvisori, cui spesso il soggetto può rinunciare), si evidenzia che i motivi di famiglia, di studio e salute non presentano grossi problemi, almeno nel senso che si tratta sempre di provvedimenti invocati dal soggetto, che spesso anzi vede respinte le proprie domande ed è privo di qualsiasi strumento per opporsi alla decisione.

Quanto alle « esigenze dell'istituto » non possono che consistere in esigenze organizzative (sovraffollamento, lavori di restauro, ecc.), cui è estranea la condotta del detenuto. L'interessato dovrebbe essere preventivamente interpellato, nei limiti del possibile, onde metterlo almeno in grado di fare una scelta fra due o più soluzioni.

In ogni caso, il principio di cui all'art. 42, 2° comma dovrebbe essere sempre rispettato.

I « motivi di sicurezza » devono essere gravi e comprovati e comunicati — a richiesta — al Magistrato di sorveglianza.

Spesso purtroppo tali motivi sono indicati genericamente e sono sforniti dei necessari elementi probatori; spesso non sono « gravi », ma soltanto una « cautela » presa nei confronti dei detenuti che, pur non avendo commesso illeciti disciplinari o penali, né tramando per commetterli, sono considerati scomodi perché troppo attivi, protestatari.

È certo, che l'applicare la riforma negli istituti risulta oneroso per tutti, « disturba » un certo modo di vedere e di valutare la situazione interna ed esterna all'istituto, rompe la

tranquilla « routine » di sempre, implica l'ingresso nell'istituto di persone « estranee » (assistenti volontari, esperti, enti locali, ecc.).

Ebbene, bisogna dire chiaramente che la riforma penitenziaria, per essere tale, deve proprio rompere definitivamente con il passato, aprire le Case agli apporti della società libera, anche se ciò non piace a qualcuno che propende per una valutazione permanentemente pessimista del problema, come tale destinata non solo a non produrre alcun progresso ma anche a provocare pericolose battaglie di retroguardia.

In tale ottica, il detenuto non è e non può più essere considerato una merce da far viaggiare per la Penisola, ma una persona con una sua precisa dignità, anche se volontariamente ha infranto le regole della civile convivenza, il vero protagonista, e destinatario insieme, della riforma voluta dal legislatore nel 1975.

I Magistrati di sorveglianza si rendono ben conto delle difficoltà in cui si dibatte la Pubblica Amministrazione anche per le carenze delle strutture (carenze di cui deve rispondere il potere politico degli ultimi decenni ma che devono ormai essere superate con una azione pronta ed efficace). I Magistrati di sorveglianza non sono contrari all'uso fisiologico del trasferimento, ma soltanto all'abuso del medesimo, abuso che danneggia non solo chi lo subisce, ma la stessa Amministrazione.

5. - INTERESSE O DIRITTO?

Ci si deve porre ora l'altro quesito: esiste un « diritto » al trasferimento o, meglio, all'assegnazione all'inizio o durante la detenzione del detenuto ad una certa Casa, che risponda alle esigenze del detenuto stesso e, pertanto, alla finalità del trattamento ordinario od individualizzato? La risposta *de iure condito*, non può essere negativa. L'art. 14 afferma che il numero dei detenuti nei singoli istituti deve essere « limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento » e che l'assegnazione è disposta « con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche ».

L'art. 30 del Regolamento introduce già il concetto dell'assegnazione provvisoria, da attuarsi in un istituto « situato nell'ambito della regione di residenza » o, quando ciò non sia possibile, situato « in località prossima ».

È importante notare che l'osservazione della personalità, al fine dell'individuazione del trattamento di cui all'art. 13 della citata legge 354/'75, deve avvenire in detto istituto e l'assegnazione definitiva dovrebbe avvenire soltanto dopo la formulazione del programma di trattamento.

Come già detto l'art. 42 in materia di trasferimenti pone dei criteri generali, privilegiando in modo particolare due aspetti:

a) i motivi dei trasferimenti di sicurezza devono essere gravi e comprovati;

b) deve essere favorito il criterio della vicinanza alla famiglia.

Manca un interesse riconosciuto dalla legge come esclusivamente proprio del suo titolare. L'autorità ha dei criteri cui deve ispirare la propria azione, operando fra più scelte possibili, ma a tali poteri, posti all'autorità stessa per assicurare la tutela nell'interesse generale, non corrisponde alcun diritto dei singoli.

Per questo è indubbio che ci troviamo di fronte ad un interesse legittimo od occasionalmente protetto, come tale tutelabile se mai soltanto davanti alla sola giurisdizione amministrativa.

La conferma si ottiene ponendo mente alla assoluta mancanza di una protezione diretta ed immediata di tale interesse, avanti la giurisdizione ordinaria. Basti pensare che, come già detto, non è ammesso in materia di assegnazione o di trasferimenti di detenuti, neppure il reclamo al Magistrato di sorveglianza che quindi non può intervenire con l'ordine di servizio che è un ricorso gerarchico improprio, di natura amministrativa.

Quanto sopra esclude anche che ci si possa trovare di fronte ad un diritto soggettivo « condizionato » o « affievolito », la cui sussistenza, cioè, sia legata alla compatibilità con l'interesse pubblico. Infatti, tale tipo di diritto presuppone che, verificandosi la compatibilità, l'ordinamento lo riconosca e lo tuteli come tale in modo diretto ed immediato. Il ché nel caso in esame è comunque da escludere.

La verità è che le norme in materia sono dirette a regolare l'azione della Pubblica Amministrazione e solo di riflesso creano delle aspettative negli interessati.

6. - CONCLUSIONI

Allo stato della vigente normativa ed alla luce dell'esperienza maturata, si può chiedere:

1) che l'Amministrazione penitenziaria accolga, nei limiti del possibile, le domande di detenuti che chiedono di essere trasferiti in Case più vicine alla residenza delle loro famiglie, naturalmente quando non ostino particolari, comprovate ragioni di sicurezza;

2) che l'Amministrazione penitenziaria prima di decidere trasferimenti per esigenze dell'istituto (il ch  avviene spesso per evitare il sovraffollamento) interpellii i detenuti indicando loro le Case disponibili per una scelta, e dia preavviso al Magistrato di sorveglianza;

3) che, al fine di rendere possibile e comunque pi  agevole l'esercizio del potere di cui all'art. 69, 1  comma da parte del Magistrato di sorveglianza del luogo di partenza, l'unico al corrente della situazione, e di poter effettuare l'esame del fascicolo personale (art. 5 Reg.) prima del trasferimento, la comunicazione al Magistrato di sorveglianza, gi  disposta con la circolare ministeriale del 17 febbraio 1979, sia data preventivamente, *cio  qualche giorno prima, salve particolari ragioni di urgenza che la stessa A.P. sar  libera di valutare caso per caso*: in tale ipotesi la comunicazione al Magistrato di sorveglianza sar  contemporanea (non successiva) e se necessario telefonica o telegrafica;

4) in particolare, anche quando il trasferimento   motivato da ragioni di sicurezza e riguarda condannati per i quali sia gi  stato approvato dal Magistrato di sorveglianza un programma di trattamento che non preveda l'allontanamento dalla Casa, il trasferimento stesso non dovrebbe avvenire se non a seguito di una modifica del detto programma, da comunicare al Magistrato di sorveglianza per l'approvazione, anche se con procedura di urgenza;

5) quando si tratta di condannati nei cui confronti è in corso l'osservazione scientifica della personalità da parte del gruppo del trattamento rieducativo, ogni trasferimento dovrebbe essere disposto con un programma, approvato dal Magistrato, che preveda motivatamente il trasferimento ad altra Casa;

6) quando la Sezione di sorveglianza ha in corso di istruttoria una domanda per l'applicazione di benefici, il trasferimento del detenuto dovrebbe essere comunicato « preventivamente al Magistrato di sorveglianza » (salva l'urgenza di cui al punto 3).

De iure condendo, una volta che saranno chiariti definitivamente i rapporti reciproci fra il Magistrato di sorveglianza e l'Amministrazione per quanto riguarda la materia degli « ordini di servizio » e sarà migliorata la situazione dell'edilizia penitenziaria (anche con la riapertura di tutte le Case mandamentali ed una migliore dislocazione territoriale delle Case di reclusione), bisognerà concedere al detenuto il diritto di formale reclamo al Magistrato di sorveglianza, anche in materia di assegnazione e di trasferimenti.

7. - L'ORDINE DI SERVIZIO

La legge 354/'75 (art. 35) concede al detenuto il diritto di presentare al Magistrato di sorveglianza istanze o reclami, scritti od orali, anche in busta chiusa.

L'art. 70 del Regolamento regola in modo incompleto l'esercizio di tale diritto, senza prevedere alcun termine né per il detenuto né per il Magistrato che (art. 70, ult. comma) deve « informare » « nel più breve tempo possibile, il detenuto dei provvedimenti adottati » o « dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento ».

Non è privo di significato il fatto che l'art. 35, pur parlando nella rubrica di « diritto di reclamo », nel testo accomuna il reclamo con « l'istanza ».

Nessun'altra norma processuale è prevista.

E ciò conferma che l'intervento del Magistrato di sorveglianza in materia ha natura del tutto amministrativa, come ha

ormai stabilito la Corte costituzionale (ord. 21 dicembre 1978, n. 87, in *Foro It.*, 1979, 1, 295) e la Avvocatura dello Stato (parere del 24 aprile 1979), in unisono ai Magistrati di sorveglianza riuniti nel convegno di studio di Grottaferrata (marzo 1979, *atti*, pag. 292).

Invero, il diritto di reclamo è visto dal legislatore come un modo, un momento attraverso cui si attua il regime penitenziario, inteso come attività esecutiva, amministrativa, estranea all'intervento giurisdizionale.

L'art. 69 della legge dispone che il Magistrato di sorveglianza « decide » con ordine di servizio sui reclami dei detenuti, esclusivamente su alcune materie esplicitamente indicate che sono:

a) le questioni attinenti al lavoro, anche nel merito; b) l'esercizio del potere disciplinare, con riferimento esclusivo alla costituzione e competenza dell'organo ed alla procedura adottata; c) l'approvazione dei piani di trattamento.

È sintomatico che la legge abbia usato la dizione, tipica del diritto amministrativo, di « ordine di servizio », quando — invece — ha usato il termine « ordinanza » in relazione alla remissione del debito ed ai ricoveri ai sensi dell'art. 148 cod. pen., laddove il Magistrato di sorveglianza deve seguire la procedura formale prevista dagli artt. 71 e segg.

Tale procedura è esclusa — quindi — con l'ordine di servizio.

Prescindendo per il momento dalla obbligatorietà o meno dell'ordine di servizio nei confronti della Pubblica Amministrazione (questione controversa e pur di fondamentale importanza), è necessario stabilire quale sia la procedura da adottare al riguardo, posto che né la legge 354/'75 né il Regolamento si sono purtroppo fatti carico di dire qualche cosa di preciso. L'art. 89 della legge 354 ha abrogato l'art. 585 cod. proc. pen. e bene ha fatto, attesa la nuova disciplina introdotta (in particolare, tutti gli ordini di servizio sono ora reclamabili, nelle materie indicate, mentre l'ultimo comma dell'art. 585 ne ammetteva, genericamente, reclamabilità « salvo che la legge disponga altrimenti »).

8. - PROCEDURA PER IL RECLAMO

La nuova disciplina non riporta più il penultimo comma dell'art. 585 perché non ha esplicitamente previsto l'obbligo di comunicare gli ordini di servizio alla Pubblica Amministrazione che li « deve » eseguire: senonché si deve ritenere — esattamente — che anche la nuova disciplina resti informata agli stessi principi.

Peraltro, l'art. 585 cod. proc. pen. era opportunamente coordinato con il R.D. 18 giugno 1931, n. 787 che (art. 5) prevedeva:

a) l'obbligo di comunicare all'interessato i provvedimenti amministrativi contro cui costui aveva diritto di reclamo (non prevedeva un termine per tale comunicazione ma è evidente che doveva avvenire al più presto);

b) entro 5 giorni dalla comunicazione il detenuto poteva presentare reclamo;

c) entro 5 giorni dalla presentazione il Direttore doveva trasmettere il reclamo al Magistrato di sorveglianza con il proprio parere.

L'art. 6 del Regolamento confermava il potere-dovere del Magistrato di sorveglianza di decidere sulla questione con ordine di servizio.

L'art. 7 disponeva che l'ordine di servizio doveva essere trascritto in apposito registro della Casa e comunicato a mezzo di un agente al detenuto interessato.

Nulla diceva il Regolamento circa la eventuale impugnativa dell'ordine di servizio, come nulla dice la nuova disciplina, anche se deve ritenersi che restano salvi i diritti di tutela in sede giurisdizionale per il detenuto ed in sede di autotutela (annullamento) per la Amministrazione penitenziaria.

Non è, infatti, pensabile che la Amministrazione (che non è gerarchicamente subordinata al Magistrato di sorveglianza) possa « subire » senza possibilità di difesa un ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza ritenuto illegittimo, contrario alle direttive generali di politica penitenziaria perseguita.

Né si dice entro quale termine deve decidere sui reclami al Magistrato di sorveglianza e con quale procedura.

In siffatta condizione si può e si deve ritenere che gli artt. 5 e 7 del Regolamento del 1931 siano tuttora in vigore in quanto:

1) l'art. 89 della legge 354/'75 non ha abrogato in via esplicita tale regolamento ma soltanto « ogni altra norma incompatibile con la presente legge »;

2) la legge attuale non ha dettato alcuna norma procedurale al riguardo.

9. - RECLAMO DISCIPLINARE

Il tutto è molto importante, specialmente nella materia della disciplina, dove l'urgenza è spesso insita nella natura stessa del provvedimento e dove è necessaria chiarezza se si vuole che i diritti, anche processuali, del detenuto trovino tempestiva, puntuale difesa.

In tale settore, il regolamento attuale consente « in caso di assoluta urgenza » (art. 73) al Direttore di isolare « in camera individuale » l'autore dell'infrazione in attesa della convocazione del Consiglio di disciplina. Il tutto sotto controllo sanitario e per la durata massima di 10 giorni.

L'art. 76 del Regolamento detta le norme del procedimento disciplinare, improntate alla massima celerità: la citazione è orale, come orale è la contestazione degli addebiti. Non è ammessa alcuna difesa « tecnica » dell'incolpato (che quindi deve difendersi da solo).

È noto che in alcuni ordinamenti è prevista una difesa tecnica attenuata, ottenuta cioè non con l'intervento di un avvocato, ma di un soggetto appartenente alla stessa categoria o corpo: si veda per esempio quanto prevedono per i Magistrati gli artt. 32 e segg. del R.D.L. n. 511 del 1946, per i militari gli artt. 15 e segg. della legge 11 luglio 1978, n. 382. La giurisprudenza ha rilevato che la salvaguardia del diritto alla difesa in sede disciplinare non comporta la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Cons. Stato 2 giugno 1978, n. 622, in *Cons. St.* 1978, 1, 1082). In particolare, per i Magistrati, la Corte costituzionale (sent. 20 aprile 1978, n. 1889) ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità del R.D.L. n. 511/

1946 nella parte in cui non consente in sede disciplinare l'assistenza di un libero professionista, ma solo quella di un altro Magistrato.

Di tutto si redige verbale. Sempre oralmente si comunica al detenuto il contenuto della decisione disciplinare.

Nulla si dice circa i diritti del detenuto dal momento di tale comunicazione, inerenti al reclamo e circa la sospensività o meno della condanna disciplinare in caso di presentato reclamo e fino alla decisione del Magistrato di sorveglianza.

Da quanto detto sopra risulta che la procedura, anche attualmente, deve essere la seguente.

Comunicato il provvedimento al detenuto, costui ha un termine massimo di 5 giorni per proporre reclamo motivato, scritto o orale (in tal caso deve essere verbalizzato).

Il Direttore, entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo, deve trasmetterlo al Magistrato di sorveglianza con copia del verbale e di tutti gli atti, unitamente alle proprie osservazioni. È escluso che debba formulare un « parere » in senso tecnico, essendo in un certo senso la parte « appellata » e quindi direttamente interessata.

Il Magistrato di sorveglianza, ricevuto il tutto, deve al più presto decidere, assunte, se lo ritiene, tutte le informazioni del caso e senza contraddittorio od altre formalità, emettendo l'ordine di servizio che deve — naturalmente — essere adeguatamente motivato. Tale ordine di servizio deve essere comunicato dalla cancelleria alla direzione ed al detenuto.

10. - EFFETTO SOSPENSIVO DEL RECLAMO

Si pone a questo punto il problema già accennato: fino a che non decorre il termine per il reclamo e fino a che il Magistrato di sorveglianza non abbia deciso sul reclamo stesso, la sanzione disciplinare può essere applicata oppure non?

Si è già rilevato che, nel silenzio della norma, bisogna ricorrere ai principi generali.

Innanzitutto, restano fermi i provvedimenti urgenti emessi dal Direttore ai sensi dell'art. 73 in via cautelare, fino alla decisione disciplinare. Successivamente, si ritorna al solito pun-

to: se il provvedimento disciplinare non è esecutivo immediatamente, possono le misure cautelari continuare?

La risposta è affermativa, con il limite massimo di 10 giorni indicato nell'art. 73.

Quanto alla questione principale sopra prospettata, sembra doversi optare per la sospensività del reclamo: infatti, se la sanzione dovesse essere applicata immediatamente, si svuoterebbe di ogni significato il reclamo stesso, in quanto nella maggioranza dei casi, l'ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza arriverebbe — nonostante la massima rapidità — a cose fatte. Infatti, è noto che (art. 39 legge 26 luglio 1975, n. 354) le sanzioni disciplinari sono quelle del richiamo e della ammonizione (di competenza del Direttore); della esclusione o isolamento per non oltre 10 giorni; della esclusione dalle attività comuni per non oltre 15 giorni. Anche le più gravi hanno una durata breve rispetto ai tempi minimi necessari per raccogliere, trasmettere, decidere un reclamo.

Deve, poi, essere rilevato che il controllo del Magistrato di sorveglianza ha natura garantistica e la finalità di tutelare i diritti del detenuto. Se la decisione disciplinare fosse immediatamente eseguibile, si potrebbe giungere a far scontare delle sanzioni irrogate a seguito di procedimenti nulli (es. senza contestazione di addebiti precisi, senza concessione della facoltà di discoltarsi, da parte di organo incompetente, ecc.).

Tale sospensività, per altro, non può essere automatica né discendere dai principi generali ché, anzi, nella materia disciplinare, la caratteristica peculiare è quella dell'immediata esecutività delle decisioni disciplinari.

Al riguardo, può sovvenire l'art. 3 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 secondo cui, in caso di reclamo, l'organo decidente, d'ufficio o su domanda, può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Nel caso che interessa, l'organo suddetto è senza dubbio il Magistrato di sorveglianza.

È vero che il D.P.R. n. 1199 del 1971 si riferisce ai ricorsi gerarchici (l'art. 1 dice: « contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato »...); è altrettanto vero che il Magistrato di sorveglianza non è sovraordinato rispetto al Direttore della Casa ed al

Consiglio di disciplina della stessa, mancando un rapporto gerarchico.

È però certo che la legge attuale concede al detenuto, quale immediata ed unica possibilità, in materia disciplinare, quella del reclamo al Magistrato di sorveglianza, reclamo che bene può essere considerato un ricorso gerarchico, sia pure improprio. Infatti non è possibile sostenere in questa materia l'applicabilità del ricorso gerarchico al Ministro (che, rispetto all'autorità della Casa, è l'organo « sovraordinato »), perché è escluso dalla normativa vigente.

11. - IMPUGNAZIONE DEL RECLAMO

La decisione del Magistrato di sorveglianza (ordine di servizio) è quindi atto decisorio di un ricorso amministrativo di natura definitiva.

Come tale può essere:

1) annullato dallo stesso Magistrato di sorveglianza che lo ha emesso;

2) annullato dal Governo ai sensi art. 6 del T.U. legge comunale e provinciale;

3) impugnato — sia dall'Amministrazione che dall'interessato — avanti al T.A.R. competente ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (lett. b, n. 1) secondo cui il T.A.R. decide sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro « atti e provvedimenti emessi dagli organi periferici dello Stato ».

Non si vede come sia possibile lasciare senza tutela le parti di fronte all'ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza, ordine che ha natura amministrativa oggettivamente e soggettivamente e che è stato emesso senza garanzie sufficienti di contraddittorio.

Orbene, contro un atto del genere chi ha interesse può e deve ricorrere al T.A.R., cioè all'organo di giustizia amministrativa di primo grado, salvo non voglia e possa adire direttamente il giudice ordinario (eventualità questa possibile in materia di lavoro, ma da escludere in materia disciplinare).

La soluzione che, invece, non è ritenuta possibile è quella dell'annullamento, della revoca, riforma dell'ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza da parte del Ministro, entro 40 giorni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Indubbiamente al Ministro spetta il potere di stabilire direttive generali alle quali gli organi periferici devono ispirare la propria azione, nonché i programmi di massima (art. 3, 1° comma).

Gli spetta quindi anche in generale il potere di sorveglianza, tanto è vero che i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici gli devono essere comunicati.

Nel Ministro, posto al vertice della piramide burocratica, si uniscono i poteri di dirigere e di sorvegliare, poteri tra di loro intimamente connessi: ma è proprio per questo che è ben difficile inserire il Magistrato di sorveglianza in questa gerarchia, ridurlo alle dipendenze del Ministro anche quando — si intende — svolge funzioni meramente amministrative, come avviene con l'ordine di servizio, in forza di una disposizione specifica di legge, che gli conferisce certe tassative competenze, senza per questo farlo divenire partecipe e coautore dell'attività amministrativa in senso tecnico.

L'art. 2 del D.P.R. 748, del resto, precisa quali sono i compiti dei dirigenti nella Pubblica Amministrazione (direzione di ampie ripartizioni delle amministrazioni centrali, dei più importanti uffici periferici; studio, ricerca, consulenza, progettazione, programmazione, emanazione di istruzioni di carattere generale in relazione alle direttive impartite dal Ministro; vigilanza e controllo sugli Uffici subordinati, ecc.).

12. - RAPPORTI TRA MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA ED AMMINISTRAZIONE

Tutto ciò non riguarda assolutamente il Magistrato di sorveglianza le cui competenze e la cui posizione sono definite dall'art. 69 della legge 354/'75 che affida a questo Magistrato anche delle funzioni amministrative, senza per questo farne un amministratore.

Anzi, la legge ha voluto che certe attività fossero sottratte alla gerarchia amministrativa e d'altra parte il Magistrato di

sorveglianza nei confronti della P.A. ha soltanto il potere di prospettare al Ministero le esigenze dei vari servizi con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Il potere del Magistrato di sorveglianza di « vigilare » sull'organizzazione degli istituti di pena e che la custodia dei detenuti sia attuata in conformità alle leggi ed ai regolamenti (art. 69, 1° e 2° comma), è analogo a quello attribuito ai dirigenti dall'art. 2, 1° comma del D.P.R. n. 748, ma è strutturato diversamente.

Infatti il primo è limitato all'organizzazione degli istituti ed alle modalità della custodia dei detenuti; il secondo è esteso a tutta l'attività dei « dipendenti uffici » al fine di assicurare legalità, speditezza, economicità della stessa.

Il primo è un potere di vigilanza « dall'esterno »; il secondo « dall'interno » e « dal di sopra ».

Puntuale dimostrazione della tesi suddetta è rinvenibile nella modifica del 4° comma dell'art. 69 (attuata con la legge 12 gennaio 1977, n. 1) il cui testo originale dava al Magistrato di sorveglianza poteri amministrativi effettivi. Infatti:

1) l'approvazione del piano di trattamento, con ordine di servizio, si estende anche al merito;

2) nel corso del trattamento il Magistrato poteva impartire le opportune istruzioni in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi del detenuto.

In tal modo, il Magistrato diveniva una specie di superiore del Direttore, un organo amministrativo sovraordinato, ingenerando una situazione equivoca e difficilmente sostenibile in uno Stato di diritto in cui la divisione dei poteri è ancora un principio valido ed operante.

Il nuovo testo del 4° comma, invece, è chiarissimo:

1) l'approvazione del piano è atto dovuto e se rifiutato dal Magistrato comporta soltanto restituzione dello stesso « con osservazioni » sotto il solo profilo della violazione *dei diritti* (e non più anche degli interessi) del condannato (dal ché si desume che la P.A. può insistere entrando in conflitto con il Magistrato);

2) nel caso del trattamento il Magistrato può « impartire istruzioni », dirette però esclusivamente « ad eliminare even-

tuali violazioni di diritti del condannato » (si tratta di istruzioni, non di ordini, per di più di carattere particolare, relative al singolo caso e niente di più).

Con il *ché* il Magistrato è tornato tale ed il carcere è stato restituito alla P.A.: la realizzazione della politica carceraria spetta al potere esecutivo; al Magistrato tocca il compito di garantire nei confronti di tutti gli amministrati l'imparziale applicazione delle norme poste dal legislatore, cui tocca stabilire le scelte di fondo di tale politica carceraria.

Tutto ciò spiega perché il Magistrato di sorveglianza non può essere equiparato ad un dirigente della P.A. o ad un organo periferico della stessa; perché non sia tenuto a seguire le direttive generali impartite dal Ministero; perché — alla fine — lo stesso Ministro non possa avvalersi dei poteri di cui all'art. 3, 3° comma citato nei confronti del Magistrato di sorveglianza.

Anzi, può avvenire — ed è già avvenuto — che il Magistrato di sorveglianza nel suo ordine di servizio, dichiarando soccombente la P.A. abbia deciso proprio in senso totalmente contrario alle direttive generali del potere esecutivo, sia pure limitatamente al singolo caso esaminato.

Ciò rientra nella fisiologia del sistema e non della patologia, per le ragioni sopra esposte e se da un lato dimostra la necessità di tutelare la P.A. di fronte alla statuizione del Magistrato di sorveglianza, dall'altro conferma che il Ministro non può certo annullare o revocare il provvedimento, contrario alle sue direttive, proprio perché è un atto che non proviene da un organo che gli è subordinato, che non è inserito nell'organizzazione burocratica e piramidale della Pubblica Amministrazione.

Vengono in tal modo a mancare proprio la giustificazione di base ed il presupposto fondamentale per l'applicazione dell'art. 3 citato.

Del resto il rapporto tra Magistrato di sorveglianza e P.A. è anche un rapporto dialettico, dinamico, fra organi amministrativi che non sono tra di loro subordinati: tale rapporto sarebbe annullato, ridotto a ben misera cosa se il Ministro potesse applicare l'art. 3, ponendo autonomamente nel nulla gli atti di un soggetto estraneo alla P.A. intesa in quanto gerarchia.

Non si vede, poi, come tale soluzione potrebbe conciliarsi con l'obbligatorietà dell'ordine di servizio (principio su cui tutti ormai sembrano essere sostanzialmente d'accordo). L'ordine in quanto tale, se è obbligatorio per tutti, lo è anche per il Ministro il quale se non è d'accordo, ha piena libertà di impugnazione davanti al T.A.R., il giudice naturale, chiamato a decidere sulla legittimità contestata dei singoli atti amministrativi.

Diversamente si giungerebbe all'assurdo; l'organo « vigilato » potrebbe, con atto unilaterale, annullare il provvedimento dell'organo vigilante.

L'art. 69 della citata legge 354/'75 non ha voluto evidentemente una cosa del genere; se così fosse, tanto varrebbe ritornare al vecchio sistema, lasciando la P.A. arbitra assoluta nel settore penitenziario.

In un certo senso, il « vecchio » sistema sarebbe poi migliore dell'attuale: l'art. 144 cod. pen. affidava ad un giudice la vigilanza sull'esecuzione delle pene; l'art. 585 cod. proc. pen. chiamava tale giudice « di sorveglianza », le cui funzioni erano esecutive nei confronti di tutti i condannati a qualsiasi pena detentiva espiata in stabilimenti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia. Tale giudice (sentito il Direttore) deliberava mediante ordini di servizio i provvedimenti occorrenti e li comunicava all'autorità che « doveva » eseguirli. Tali ordini di servizio non erano soggetti a reclamo, salvo espressa, contraria disposizione di legge. Anche il potere centrale non aveva vie d'uscita. Ora l'art. 585 cod. proc. pen. è stato soppresso (art. 89 della legge 354/'75) e se pur è vero che le materie in cui il Magistrato aveva potere deliberante non erano molte (vedasi l'art. 4 del Regolamento 18 giugno 1931, n. 787, ora abrogato) — mentre ora sono notevolmente aumentate — risulterebbe incomprensibile, di fronte all'aumento di compiti e di competenze, una diminuita efficacia dei provvedimenti del giudice, stante il principio garantistico cui l'attuale ordinamento penitenziario è informato, in opposizione al precedente che rispecchiava un'epoca ed una società diverse dalle attuali.

Ecco perché l'unica soluzione consona al sistema sembra quella di far intervenire la giustizia amministrativa in caso di conflitto tra le direttive, i programmi, le iniziative della P.A. e gli ordini di servizio del Magistrato di sorveglianza.

RIASSUNTO

L'Autore, premesse brevi note sui poteri attualmente riservati dalla legge al Magistrato di sorveglianza, segnatamente in ordine al trattamento dei detenuti ed al trattamento penitenziario, affronta il problema dei trasferimenti in relazione alle possibilità di intervento del Magistrato di sorveglianza, alla luce dell'attuale disciplina legislativa che li consente per ragioni di famiglia, studio, salute, esigenze dell'istituto, sicurezza.

Esclude che, in materia, si possa sostenere l'esistenza di un diritto soggettivo del detenuto, radicato nell'art. 42 della legge penitenziaria, tutelabile in sede giurisdizionale, anche se sottolinea l'esigenza che in special modo i motivi di sicurezza devono essere gravi e comprovati ed in ogni caso deve essere favorito il criterio della vicinanza alla famiglia.

È del parere che l'Amministrazione potrebbe almeno comunicare preventivamente al Magistrato di sorveglianza i trasferimenti, decisi per esigenze dell'istituto e sicurezza, almeno dei detenuti che sono sottoposti ad osservazione scientifica della personalità e che sono in attesa delle decisioni della Sezione o del Magistrato di sorveglianza.

L'Autore affronta poi la problematica dell'ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza, sotto il profilo procedurale che sostanziale, con specifico riferimento al reclamo in materia disciplinare, oltre che alle varie possibilità offerte dall'attuale ordinamento all'Amministrazione ed agli interessati di impugnare l'ordinanza (atto amministrativo definitivo) con cui il Magistrato di sorveglianza decide sul reclamo suddetto.

Sottolinea per altro la necessità di un intervento del legislatore in materia.

RESUME

Après quelques brèves considérations au sujet des pouvoirs que la loi réserve actuellement au Magistrat de surveillance en ce qui concerne notamment le traitement des détenus et le traitement pénitentiaire, l'Auteur aborde le problème des transferts du point de vue des possibilités d'intervention du Magistrat de surveillance à la lumière de l'actuelle réglementation législative qui les admet pour des motifs de famille, d'étude, de santé, d'exigences de l'institut et de sécurité.

Il exclut que l'on puisse soutenir, en la matière, l'existence d'un droit subjectif du détenu, qui aurait ses racines dans l'article 42 de la loi pénitentiaire, susceptible d'être sauvegardé au niveau juridictionnel, bien qu'il souligne l'impératif, en particulier, que les motifs de sécurité revêtent un caractère de gravité et soient démontrés et qu'en tout état de cause, il convient de privilégier le critère de la proximité de la famille.

Il est d'avis que l'Administration pourrait, pour le moins, communiquer au préalable au Magistrat de surveillance les transferts décidés pour des motifs ayant trait aux exigences de l'institut et à la sécurité, au moins des détenus qui sont soumis à l'observation scientifique de leur personnalité et qui sont dans l'attente des décisions de la Section ou du Magistrat de surveillance.

L'Auteur aborde ensuite la problématique de l'ordre de service du Magistrat de surveillance, sous son aspect procédural et dans sa substance, et notamment en ce qui concerne la réclamation en matière de discipline outre que pour ce qui est des diverses possibilités offertes par l'actuelle réglementation administrative aux intéressés de recourir contre l'arrêté (acte administratif définitif) par lequel le Magistrat de surveillance décide sur la réclamation susdite.

Il souligne, par ailleurs, la nécessité d'une intervention du législateur en la matière.

SUMMARY

After some brief introductory notes on the powers currently conferred by law on the supervisory Magistrate, mainly as regards the treatment of detainees and prison treatment, the Author tackles the problem of transfers in relation to the possible intervention of the supervisory Magistrate, in the light of the existing legislation which permits them for reasons of family, study, health, prison requirements or security.

The Author denies that, in this matter, it is possible to maintain the existence of the detainee's subjective right, as enshrined in art. 42 of the prison law and upholdable in court, even though he emphasizes the need for the reasons of security to be in a special way grave and proven and for the criterion of vicinity to the family to be favoured in all cases.

He is of the view that the Administration could at least give the supervisory Magistrate advance notice of transfers, decided on for prison requirements and security, at least in the case of those detainees who are under psychiatric observation and awaiting a decision by the supervisory Board or Magistrate.

The Author then tackles the problem of the supervisory Magistrate's service order, both from the procedural and substantial viewpoints, with specific reference to complaints on disciplinary matters, as well as to the various opportunities provided by the current regulations enabling the Administration and the person concerned to challenge the order (definitive administrative act) by which the supervisory Magistrate decides on the complaints in question.

He further emphasizes the need for new legislation on the matter.

RESUMEN

El Autor, después de enunciar algunas notas breves sobre los poderes que la ley reserva, actualmente, al Juez de vigilancia, en particular respecto al tratamiento de los detenidos y al tratamiento penitenciario, afronta el problema de los traslados relacionado con las posibilidades de intervención del Juez de vigilancia, encuadrado en la actual disciplina legislativa que los permite por razones de familia, estudio, salud, exigencias del instituto y seguridad.

Excluye que, sobre este tema, se pueda sostener la existencia de un derecho subjetivo del detenido, radicado en el art. 42 de la ley penitenciaria, que pueda ser tutelado en sede jurisdiccional, si bien subraya la exigencia de que, en modo especial, los motivos de seguridad deben ser graves y comprobados y en cualquier caso se debe favorecer el criterio de cercanía de la familia.

Opina que la Administración podría, al menos, comunicar en forma preventiva, al Juez de vigilancia, los traslados decididos por exigencias del instituto y por seguridad, por lo menos de los detenidos que son sometidos a un examen científico de la personalidad y que están esperando las decisiones de la Sección o del Juez de vigilancia.

El Autor afronta luego, la problemática de la orden de servicio del Juez de vigilancia, en lo que respecto tanto al aspecto de procedimiento como al sustancia, con específica referencia al reclamo en materia disciplinaria, así como a las diversas posibilidades ofrecidas por el actual ordenamiento a la Administración y a los interesados en impugnar la ordenanza (acto administrativo definitivo) con la cual el Juez de vigilancia decide sobre la mencionada petición.

Subraya, por otra parte, la necesidad de una intervención del legislador en la materia.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach kurzen Ausführungen über die derzeit dem « Aufsichts-Richter » gesetzlich zugesprochenen Vollmachten im Rahmen der Behandlung von Strafgefangenen und des Strafvollzugs überhaupt, behandelt der Autor das Problem von Verlegungen in Bezug auf Interventions-Möglichkeiten des « Aufsichts-Richters » nach den derzeitigen gesetzlichen Grundlagen, wonach Verlegungen aus familiären, studienbedingten, gesundheitlichen Gründen, sowie Notwendigkeiten der Einrichtung und der Sicherheit möglich sind.

Er schliesst aus, dass hier nach Artikel 42 des Strafvollzugs-Gesetzes ein subjektives, richterlich zu schützendes Recht vorliegt, betont aber, dass die herangezogenen Sicherheitsgründe schwerwiegend und begründet sein müssen und auf jeden Fall das Kriterium der Nähe zur Familie im Vordergrund zu stehen hat.

Er ist der Meinung, die Verwaltung sollte dem « Aufsichtsrichter » Verlegungen aus Gründen der Einrichtung und der Sicherheit vorher melden, und zwar zumindest bei jenen Gefangenen, die einer wissenschaftlichen Persönlichkeitsuntersuchung unterzogen werden, bzw. in Erwartung von Entscheidungen von « Aufsichts-Abteilung und -Richter » sind.

Der Autor beschäftigt sich danach mit dem Problem der Dienstanweisungen des « Aufsichtsrichters » in Form und Inhalt, unter besonderer Bezugnahme auf Einsprüche in Disziplinarfragen und auf die in den vorliegenden Vorschriften vorhandenen Möglichkeiten, dass Verwaltung und Betroffene Verfahren einleiten (definitiver Verwaltungsakt), mit denen der Aufsichtsrichter über obengenannten Einspruch entscheidet.

Ausserdem unterstreicht er die Notwendigkeit einer diesbezüglichen Regelung von seiten des Gesetzgebers.